



# COMUNE DI GONNOSCODINA

## PROVINCIA DI ORISTANO

Via Municipio n. 12 – c.a.p 09090  
Partita I.V.A. 00356240952 – Codice Fiscale 80006690954  
Telefono 0783.92000 – Fax 0783.92054

**COPIA**

\*\*\*\*\*

### Ordinanza del Sindaco

\*\*\*\*\*

**N. 10**

**del 16-12-2024**

**Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 del D.Lgs.vo n.267/2000. Taglio piante e/o siepi lungo le strade del territorio comunale che rappresentano ostacolo alla circolazione dei mezzi e autoveicoli e pericolo per la pubblica incolumita'.**

Premesso che gli uffici preposti hanno verificato lo stato delle strade comunali e vicinali di uso pubblico di questo territorio comunale.

Accertato che, in molti casi, ai bordi delle strade suddette risulta abbondante lo sviluppo di piante e/o siepi che protendono tronchi, rami, fronde e foglie verso la sede stradale, invadendola e creando ostacolo alla visibilità ed alla leggibilità della segnaletica.

Considerato che l'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di un'ottima visibilità e che nulla deve essere d'intralcio nel suo cammino. Affinchè questo sia possibile, il proprietario o il locatario/affittuario di terreni confinanti con le strade Comunali o chiunque abbia dei diritti reali di godimento che rientrino in tale situazione, ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie, affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti. Richiamato l'art. 29, del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 che testualmente recita: " I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di esse è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile

Ravvisata la necessità di avere tutte le strade urbane, extraurbane e vicinali di uso pubblico, esistenti sul territorio comunale, in condizioni tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolosità a persone o cose.

Considerato altresì che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate.

Visti: la legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.. “Modifiche al sistema penale e sanzionatorio”;

- l’art. 29 del nuovo Codice della strada approvato con D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. del 16.12.1992 n. 495;

l’art. 892 (distanze per gli alberi) e seguenti del Codice Civile;

- l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 26.

Tutto ciò premesso:

## **ORDINA**

Ai proprietari, ai conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo degli immobili posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell’intero territorio comunale, ai proprietari di terreni o fondi rustici o parte di essi, nonché di pertinenze o corti di servizio di edifici in stato di abbandono, di provvedere:

- 

al taglio dei rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale;

- 

alla potatura delle siepi, arbusti, cespugli, rovi, alberature e simili che si protendono oltre il confine di strade comunali, vicinali e che pregiudicano la pulizia ed il decoro, la viabilità e la segnaletica o comunque ne compromettono la leggibilità, nonché il rispetto delle distanze previste dal codice civile per la loro messa a dimora. Nel caso in cui il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul

piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o chi aventi diritto, sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in generale possano scivolare sul sedime vegetale;

- al mantenimento delle aree, oggetto della presente ordinanza, pulite ed in perfetto ordine attraverso una manutenzione periodica, al fine di evitare gli inconvenienti sopra segnalati.

Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi che si protendono oltre il confine stradale,

L'Amministrazione Comunale si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere, a spese degli obbligati.

### **AVVERTE**

- che l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve ritenersi essere continua, in forza della natura delle norme sopra indicate;

- che gli organi di pubblica sicurezza preposti ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza sull'osservanza ed il rispetto della presente ordinanza;

- che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti: con la sanzione di cui all'art. 29 del Codice della Strada da € 173,00 a € 694,00 oltre le spese di procedimento; con la sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs n. 267/2000;

Il Sindaco  
F.to Frau Luciano

---

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente viene affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data odierna e verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Gonnoscodina, 16.12.2024

Il Responsabile dell'Albo Pretorio  
F.to Porcedda Paolo

---

Copia conforme all'originale